

**N. R.G.**  
**XXX/2022**



**TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA**  
SEZIONE LAVORO  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.  
**XXX/2022**

tra

XXXXXX XXXXXXXX

PARTE RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

PARTE RESISTENTE

Oggi **19 gennaio 2023**, alle ore 9.03 innanzi al dott. XXXXX XXXX, sono comparsi:

Per parte ricorrente l'avv. ROTUNDO SIMONA

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il funzionario avv. XXXXX XXXXXXXX

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa; rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.

Le parti si allontanano dall'aula.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice  
XXXXX  
XXXXX



## REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro XXXXX XXXXXX, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2022** promossa da:

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX) con gli avv.ti ROTUNDO SIMONA, GANCI FABIO, MICELI WALTER, ZAMPIERI NICOLA, RINALDI GIOVANNI

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F./P.IVA 80185250588), con il funzionario avv. XXXXX XXXXX

PARTE RESISTENTE

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2021/2022, lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); chiede, pertanto la condanna dell'amministrazione scolastica convenuta al riconoscimento dell'emolumento in questione.

Il ricorso è fondato per le ragioni già evidenziate da condivisa giurisprudenza di merito (si v. *ex multis* **Tribunale Torino sez. V, 18.10.2022, n.1382**) di seguito esposte.

L'art. 1 co. 121 della L. 107/2015 testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle

istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.

Il successivo comma 122 prevede: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.

In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", che all'art. 2 sancisce che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (...) 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il MI. disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.

L'art. 2 del decreto legge n. 22/2020 ha, poi, statuito quanto segue: “3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale

docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015.”

Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della Carta del Docente si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 pubblicata il 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento di cui alla sentenza n. 3979/2017, ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta del docente.

Sulla scorta di quanto affermato nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022, la normativa primaria istitutiva della carta docente, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015.

Mette conto evidenziare poi che, con la recente ordinanza n. 450 del 18.5.2022, la Corte di Giustizia UE, sezione VI, ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

Con la richiamata pronuncia, emessa su rinvio disposto dal Tribunale di Vercelli in una fattispecie analoga a quella che ci occupa, la Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di euro 500,00

annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.

La Corte di Giustizia UE ha inoltre rilevato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal Ministero nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (cfr. **punto 43, ordinanza citata**).

La Corte ha quindi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.

Sulla scorta delle condivise argomentazioni espresse nella pronuncia della Corte di Giustizia richiamata, la “Carta Elettronica del docente” risulta riconducibile alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di talché è da ritenere sussistente nella specie una “differenza di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale” (cfr. **ordinanza cit.**).

Pertanto, alla luce della giurisprudenza eurounitaria richiamata, va disapplicato l'art. 1 L. 107/2015 (i D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, applicativi di tal disposizione, sono stati nelle more della decisione della CGUE annullati dal Consiglio di Stato con l'ordinanza sopra citata) nella parte in cui non riconosce l'usufruità della “Carta Elettronica del docente” anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Deve dunque essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022.

Conseguentemente, l'amministrazione scolastica convenuta deve essere condannata ad erogare, a tale titolo, alla ricorrente XXXXX XXXXX la somma di euro 3.000,00, attesa la mancata contestazione in punto di *quantum debeat*.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta; tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 ad euro 5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questione di fatto trattate, svolgimento di una unica udienza di discussione), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022;

- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE a corrispondere ad XXXXX XXXXX la somma di euro 3.000,00 per le causali di cui in parte motiva,

- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre euro 49,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex art.* 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Pistoia, 19 gennaio 2023

Il Giudice  
XXXX XXXX